

## INCONTRO DI AUTOFORMAZIONE RISERVATO AI SOCI

Milano, 20 ottobre 2022 ore 15,00 –18,00  
via Bernardino Luini n. 5 presso la sede ACLI Lombardia

### *La riforma dell'art. 403 c.c.: esperienze a confronto*

Introduce e coordina:

*Avvocato Paola Loddo, Consigliere della Camera Minorile di Milano*

Intervengono

*Avvocato Luisa Francioli, avvocato del Foro di Milano, Socia di Camera Minorile Milano*

*Avvocato Assunta Susi Ciaglia, avvocato del Foro di Milano, Socia di Camera Minorile Milano*

*Avvocato Chiara Arca, avvocato del Foro di Milano, Socia di Camera Minorile Milano*

\* \* \*

Dalle esperienze portate e dal confronto tra i presenti è emerso:

#### *circa i TERMINI e la TEMPISTICA*

I termini sono rispettati, con margini anche ampi, talvolta a scapito forse dello svolgimento di qualche approfondimento – in particolare da parte della Procura - che potrebbe essere utile.

I termini ridotti e la scansione rapida degli adempimenti propongono al curatore speciale del minore la difficoltà di mettersi in contatto subito con il servizio sociale coinvolto e – tramite questo - con la struttura ove è stato collocato il minore; si evidenzia la necessità di avere a disposizione i riferimenti per interloquire con il servizio sociale anche in giorni e orari non usuali (pomeriggio, sabato).

Sempre per il curatore speciale, ma anche per gli eventuali difensori dei genitori, si rappresenta l'esigenza di poter accedere al fascicolo del Tribunale il prima possibile; al proposito appare utile che sia ufficializzato quanto sperimentato da qualche curatore speciale e cioè che, depositato il provvedimento di nomina del curatore speciale e fissazione dell'udienza, entro due giorni (o diverso breve termine) il fascicolo sia accessibile agli aventi diritto presso l'ufficio copie del TM senza necessità di fissare appuntamenti con la nota piattaforma, e resti a disposizione preferibilmente fino al giorno precedente l'udienza.

#### *circa il PROVVEDIMENTO di ALLONTANAMENTO della Pubblica Autorità e atti allegati*

È stata apprezzata la scelta del Comune di Milano di adottare un modulo predisposto, tale da consentire di raccogliere e riportare sinteticamente le informazioni essenziali; si tratta di uno strumento che potrebbe utilmente essere diffuso.

Tra le informazioni da riportare sarebbe opportuno inserirne una circa la capacità delle persone coinvolte di comprendere e parlare la lingua italiana e, in caso contrario, con quale lingua comunicano; ciò al fine di provvedere eventualmente alla nomina di un interprete per l'udienza.

Si è osservato come in alcuni casi (si trattava in particolare di allontanamenti disposti dalle Forze dell'Ordine) era palesemente carente il requisito dell'emergenza di provvedere; ciononostante il PM ha sempre pedissequamente recepito il collocamento e le richieste degli operanti. Talvolta, in casi di collocamento in strutture di accoglienza anche della madre insieme al minore, è emerso che

la donna non aveva chiaro che cosa comportasse il collocamento in comunità.

Il collocamento in comunità insieme al minore anche della madre, vittima anch'essa di violenza domestica, pone interrogativi sia rispetto alle decisioni da assumere (va limitata la responsabilità genitoriale anche del genitore vittima, che magari ha chiesto aiuto?) sia sul piano pratico (il collocamento in comunità comporta limitazioni non irrilevanti ai contatti sociali, attività lavorativa, ecc.) che ci riserviamo di trattare in apposita occasione.

È capitato che la Procura chiedesse la convalida di un provvedimento delle Forze dell'Ordine, qualificato come ex art. 403 c.c., con cui però non era stato disposto il collocamento in comunità della prole minorenni bensì, dato atto che il genitore aveva lasciato spontaneamente l'abitazione, erano stati assunti – dalle Forze dell'Ordine – provvedimenti relativi all'affidamento dei minori e al diritto di visita.

#### *circa l'INTERVENTO del TM: PROVVEDIMENTI e UDIENZE*

È capitato che l'ascolto del minore o addirittura l'udienza di convocazione dei genitori venisse tenuta da un Giudice Onorario in assenza del Giudice Togato.

Per gli stranieri si evidenzia comunque anche l'esigenza non solo che sia garantita in udienza l'assistenza dell'interprete ma anche che i provvedimenti siano tradotti in lingua comprensibile all'interessato.

Nei casi (non rari) in cui è risultato essere già pendente un procedimento di limitazione della responsabilità genitoriale ovvero un procedimento di separazione/divorzio avanti il Giudice Ordinario, non sempre è stato chiaro il rapporto tra il procedimento originato dal 403 c.c. e l'altro procedimento preesistente, sia con riguardo al decreto collegiale ex art. 403 co. 5 c.c. (che è un provvedimento reclamabile) sia con riguardo alla nomina del curatore speciale del minore.

I tempi di fissazione dell'udienza per l'ascolto del minore dovrebbero essere tali da consentire al curatore speciale di incontrare – prima – il minore stesso.

#### *circa le esigenze di PROTEZIONE*

Si è riscontrato in diversi casi che nel fascicolo del Tribunale (accessibile a tutte le parti, ivi compresi il/i genitore/i da cui il minore è stato allontanato) sono riportati nei vari atti i riferimenti della struttura di accoglienza ove è stato collocato il minore, e ciò anche in casi in cui vi era la necessità di mantenere riservata l'informazione per motivi di protezione; è forse preferibile che, comunque, l'Autorità che ha disposto l'allontanamento trasmetta sempre gli atti già "omissati" dei riferimenti alla struttura di accoglienza finché il Tribunale non valuti, nel concreto, il venir meno ovvero l'insussistenza di pericoli derivanti dalla conoscenza del luogo di collocamento del minore. Data la decisione dell'allontanamento fondata su una situazione di "grave pregiudizio o pericolo per l'incolumità psicofisica" del minore, sarebbe opportuno che l'udienza per l'ascolto del minore sia fissata in giorno/orario tale da evitare il rischio che il minore possa incontrare i genitori recandosi in Tribunale; tale attenzione organizzativa non sempre si è verificata. Nei casi di violenza intrafamiliare, si rappresenta che, al fine di garantire la massima protezione al minore allontanato (ed eventualmente al genitore collocato in struttura insieme al minore), sarebbe opportuno non rendere noto ai genitori (o al genitore da cui il minore è stato allontanato) il giorno/ora dell'appuntamento in Tribunale per il minore (ed eventualmente per il genitore collocato unitamente al minore).